

(N. 1645-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 dicembre 1981 (V. Stampato n. 1645)

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1982 (V. Stampato n. 3030)

d'iniziativa del senatore BONIFACIO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 gennaio 1982

Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifica del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195

Articolo unico.

Il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai mem-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.